



PROVINCIA DI LECCE

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A922

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 660 del 13/05/2022

OGGETTO: VALUTAZIONE PRELIMINARE, AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 9, DEL D.LGS. N. 152/2006, INERENTE LA MODIFICA DELLA GESTIONE DI IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI ED URBANI NON PERICOLOSI, SITO IN ZONA PIP DEL COMUNE DI SANNICOLA (LE). PROPONENTE: ROVE S.R.L. (C.F. 04131010755), VIA DEI CAVAMONTI, ZONA PIP – SANNICOLA (LE).

Il Dirigente

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 30 del 30/09/2020, con cui l'incarico di dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale è stato attribuito all'Avv. Antonio Arnò;

Richiamati:

- la Legge 7/08/1990 n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di

riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;

- il Decreto del Ministero dell’Ambientale e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Richiamata altresì:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1179 del 30/09/2020 a firma del Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce, con la quale si esprimeva parere di compatibilità ambientale e si aggiornava, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, la autorizzazione unica (A.U.), rilasciata a ROVE S.r.l. con D.D. n. 2434 del 21/12/2015 e successive integrazioni (D.D. N. 861/2016 e D.D. n. 888/2018), autorizzando la modifica delle condizioni di esercizio dell’impianto di recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, sito in zona industriale del Comune di Sannicola (LE);

Premesso che:

- con e-mail certificata (PEC), acquisita al prot. n. 16747 del 26/04/2022, il legale rappresentante di ROVE S.r.l., signor Gianluca De Donno, ha presentato istanza per l’avvio della procedura ex art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa alla introduzione, nell’elenco dei rifiuti ammissibili in impianto, di nuove tipologie EER;
- a corredo della istanza sono stati forniti i seguenti elaborati:
 - Allegato 1 – Inquadramento;
 - Allegato 2 – Compatibilità con il PPTR;
 - Lista di controllo per la valutazione preliminare;

Considerato che:

- all’art. 6, co. 9, del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. si dispone che «... Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. omissis ...»;

Rilevato che:

- dalla lettura dell’elaborato “Lista di controllo” si ricava che le modifiche oggetto della procedura ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. ineriscono alla introduzione di una modifica del ciclo produttivo approvato con l’obiettivo di incrementare la redditività dell’impianto e al contempo ridurre gli impatti ambientali connessi;
- la società proponente è regolarmente iscritta all’ANCO (Associazione Nazionale Concessionari Consorzi) e al CONOE (Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) e aderisce al Sistema di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, conferendo i propri prodotti recuperati ad imprese produttrici di biocarburanti;
- la società proponente è attualmente autorizzata alle operazioni di recupero [R9] e [R13] per le tipologie di rifiuti e per le quantità massime sotto riportate:

EER	Denominazione Rifiuto	Quantità massime trattabili		Operazioni di recupero (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06)
		t in stoccaggio istantaneo	t/a	
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la	3	900	R9, R13

	<i>trasformazione</i>			
02 03 99	<i>Rifiuti non specificati altrimenti</i>	3	900	
20 01 25	<i>Oli e grassi commestibili</i>	154	46.200	
		160	48.000	

- la richiesta di modifica dei quantitativi dei singoli rifiuti sopra indicati e, contestualmente, l’inserimento, a parità di quantitativo totale complessivo già autorizzato, di nuove tipologie è giustificato con un mutato andamento del mercato a seguito delle recenti normative in tema di biocarburanti e bioliquidi;
- le operazioni di recupero dei nuovi rifiuti proposti, entrambi non pericolosi, non necessiterà di alcuna modifica impiantistica ed avverrà senza che vi sia alcuna miscelazione con gli altri rifiuti già autorizzati;
- il quadro delle tipologie di rifiuti e delle quantità massime da avviare alle operazioni di recupero [R9] e [R13] risulterebbe modificato come di seguito:

EER	Denominazione Rifiuto	Quantità massime trattabili		Operazioni di recupero (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06)
		t in stoccaggio istantaneo	t/a	
02 03 04	<i>Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i>		30	R9, R13
02 03 99	<i>Rifiuti non specificati altrimenti</i>		30	
20 01 25	<i>Oli e grassi commestibili</i>		46.200	
180809	<i>Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili</i>		1.710	
200126	<i>Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25</i>		30	
		160	48.000	

Constatato, come dalla esibita “Lista di Controllo”, quanto di seguito:

L’impianto di titolarità R.O.V.E. S.r.l. sorge nella zona PIP del Comune di Sannicola, in un’area individuata in NCT al Foglio 9, mappali 389, 466, 467, 470, 473, estesa per complessivi 3.600 mq circa.

L’azienda opera nel settore di recupero oli vegetali nell’ambito del Sud Italia, collocandosi all’interno del ciclo integrato di recupero dei rifiuti a base olio.

Il mutato andamento del mercato ha indotto a programmare una modifica dei quantitativi dei singoli rifiuti già autorizzati e, contestualmente, l’introduzione di nuove tipologie, a parità di quantità massima totale ammissibile al trattamento.

Grazie alla maggiore coscienza ecologica maturata negli ultimi anni e alle recenti normative in tema di biocarburanti e bioliquidi, la richiesta di tali prodotti è in costante aumento.

In generale, la produzione di biocarburanti determina un impatto ambientale positivo in quanto si produce (e si utilizza) un carburante/lubrificante partendo da rifiuti anziché da fonti combustibili fossili non rinnovabili.

L'inserimento di nuovi ed ulteriori rifiuti, riguarda esclusivamente i codici EER 19 08 09 "Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili" e EER 20 01 26 "Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25": entrambi rifiuti non pericolosi che sono analoghi, per tipologia e composizione a quelli già autorizzati.

Il loro recupero all'interno dell'impianto ROVE non necessiterebbe di alcuna modifica impiantistica e senza che vi sia alcuna miscelazione con gli altri rifiuti già autorizzati.

Il loro inserimento consentirebbe inoltre a R.O.V.E. S.r.l. di ottemperare alle specifiche richieste di CONOE in materia di codici di rifiuti autorizzati.

La richiesta prevede esclusivamente l'inserimento di ulteriori codici EER senza che vi sia alcun incremento dei quantitativi attualmente autorizzati e senza alcuna modifica impiantistica o ulteriore processo di recupero.

I nuovi rifiuti che si intende recuperare infatti presentano le medesime caratteristiche di quelli già autorizzati e non richiedono alcuna nuova attrezzatura o impianti si utilizzeranno le medesime aree e attrezzature già presenti ed già utilizzate per il recupero degli oli esausti. Come per l'attività attualmente in essere, le procedure gestionali sono tali da impedire qualsivoglia miscelazione tra rifiuti differenti. Questi, infatti sono stoccati per singolo codice EER e avviati separatamente all'impianto di recupero.

La capacità massima di rifiuti trattabili è quindi confermata in 48.000 tonnellate/anno, pertanto rimane invariata rispetto alla D.D. n. 1179 del 30/09/2020 così come rimane invariata la massima capacità di stoccaggio istantanea R13, pari a 160 tonnellate. Ciò è possibile in quanto non si prevede alcuna modifica impiantistica o strutturale ma esclusivamente una rimodulazione (in diminuzione) dei quantitativi già autorizzati relativamente ai codici 020304 e 020399 in favore dei nuovi codici 190809 e 200126.

Come da autorizzazione vigente, i rifiuti aventi codice CER 020304 e 200125 sottoposti all'operazione di recupero [R9], cessano dalla qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, se destinati alla produzione di lubrificanti nelle forme usualmente commercializzate, come previsto dal D.M. 05.02.98 e s.m.i. ovvero se avviati alla produzione di biodiesel secondo quanto stabilito dal D.M. 23.01.2012 che istituisce il Sistema di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, invariata rispetto alla D.D. n. 1179 del 30/09/2020.

Anche i nuovi rifiuti aventi codice CER 190809 e 200126 sottoposti all'operazione di recupero [R9] cessano dalla qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 se avviati alla produzione di biodiesel secondo quanto stabilito dal D.M. 23.01.2012 che istituisce il Sistema di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

Rilevato:

- che l'impianto oggetto di modifica non ricade neppure parzialmente all'interno di zone/aree:
 - Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi
 - Zone costiere e ambiente marino
 - Zone montuose e forestali
 - Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE)
 - Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria
 - Zone a forte densità demografica
 - Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica
 - Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità
 - Siti contaminati
 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
 - Aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni
 - Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aereoportuali, ferroviarie, stradali, infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni, ecc.)

Considerato:

- che dall'istruttoria esperita sulla base della Lista di controllo per la Valutazione Preliminare inoltrata dalla società proponente, si evince che la modifica proposta (come innanzi dettagliata), può ritenersi sotto il profilo VIA non sostanziale, in quanto nella nuova configurazione proposta, l'impianto tratterà una identica quantità di rifiuti rispetto a quanto già approvato, restando pertanto esclusa la necessità di ricorrere a qualsivoglia ulteriore procedura contemplata dalla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, a mente di quanto previsto e disposto dall'art. 6, co. 9, del decreto;

Valutato:

- che l'esame istruttorio della documentazione prodotta dal proponente ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D. Lgs.152/2006, ivi compresa la lista di controllo che ha evidenziato l'assenza di impatti significativi e negativi sull'ambiente dell'intervento proposto ai sensi del predetto comma, ha confermato l'assenza di impatti e la non necessità di procedere ad ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di Verifica o di Valutazione ai sensi della Parte seconda del D. Lgs.152/2006;

Ritenuto:

- che la modifica proposta (come innanzi dettagliata), in quanto non incidente sugli effetti ambientali attesi derivanti dal progetto nel suo insieme, può ritenersi pertanto non sostanziale, escludendo così la necessità di ricorrere a qualsivoglia ulteriore procedura contemplata dalla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi., a patto che siano rispettate le misure di mitigazioni cui a suo tempo è stata vincolata l'esclusione dalla procedura di VIA, giusto provvedimento provinciale di D.D. n. 1179 del 30/09/2020;
- che la stessa modifica, in ragione della variazione dell'elenco dei rifiuti EER trattabili, richiede tuttavia l'aggiornamento della autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., integrata nel provvedimento di autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n 1179 del 30/09/2020;

Dato atto:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente provvedimento, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
- ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Azione attuativa 4.2.G), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. addivenire alla valutazione preliminare della modifica di che trattasi:

DETERMINA

- di attestare, per le ragioni illustrate in premessa, la **non sostanzialità, ai soli fini VIA, della modifica proposta** da ROVE S.r.l. (C.F. 04131010755) attinente alla estensione delle tipologie EER ammissibili nel proprio impianto per il recupero di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, sito in zona PIP del Comune di Sannicola (Lecce), così come descritto e rappresentato negli elaborati innanzi richiamati, che non presentando potenziali impatti ambientali significativi e negativi ai sensi del c. 9, art. 6, del D.Lgs. n. 152/2006 non necessita di ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità di Valutazione di impatto ambientale ai sensi della Parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - attiene alla sola valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii. e non comprende altre valutazioni ambientali;
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;

- di puntualizzare, altresì, che per esercire l’impianto nella nuova configurazione il gestore dovrà conseguire la preventiva **modifica della autorizzazione unica** ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- di **notificare** il presente provvedimento alla diretta interessata **ROVE S.r.l.**, tramite PEC (rovesrl@legalmail.it);
- di **trasmettere** copia dello stesso, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, ai seguenti soggetti:
 - Comune di Sannicola (protocollo.sannicola.le@pec.rupar.puglia.it);
 - ARPA – Dipartimento di Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - ASL – Lecce (dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);
- di disporre, ai sensi di quanto stabilito all’art. 6, co. 9, del D.Lgs. n. 152/2006, la pubblicazione del presente provvedimento di valutazione preliminare e della documentazione trasmessa dal proponente sul sito internet istituzionale dell’autorità competente;
- di pubblicare altresì il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet dell’Ente.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il responsabile della P.O. “Gestione Valutazioni Ambientali”, Dr Giorgio Piccinno, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione del dirigente del servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Il Dirigente
Antonio Arno / INFOCERT SPA